

COMUNE DI RAMACCA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/07/2021 con decorrenza dall' 1 gennaio 2021.

INDICE

	TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1	<i>Oggetto del regolamento</i>	
Art. 2	<i>Presupposto</i>	
Art. 3	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 4	<i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>	
Art. 5	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	
Art. 6	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	
Art. 7	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	
	TITOLO II-TARIFFA	
Art. 8	<i>Determinazione della Tariffa</i>	
Art. 9	<i>Articolazione della tariffa utenze domestiche – non domestiche</i>	
Art. 10	<i>Coefficienti parte fissa e variabile della tariffa</i>	
Art. 11	<i>Copertura dei costi del servizio</i>	
Art. 12	<i>Piano finanziario</i>	
Art. 13	<i>Utenze domestiche- Categorie ed occupanti</i>	
Art. 14	<i>Utenze non domestiche- categorie</i>	
Art. 15	<i>Obbligazione Tributaria</i>	
	TITOLO III-RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI	
Art. 16	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	
Art. 17	<i>Riduzioni servizio limitato</i>	
Art. 18	<i>Riduzioni a favore delle utenze non domestiche che escono dal servizio pubblico</i>	
Art. 19	<i>Riduzioni ed esenzioni tariffarie</i>	
Art. 20	<i>Altre agevolazioni ed esenzioni</i>	
Art. 21	<i>Tributo giornaliero</i>	
Art. 22	<i>Tributo provinciale</i>	
	TITOLO IV-Disposizioni comuni	
Art. 23	<i>Dichiarazione tari</i>	
Art. 24	<i>Riscossione</i>	
Art. 25	<i>Funzionario responsabile</i>	
	TITOLO V-ACCERTAMENTO	
Art. 26	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
Art. 27	<i>Sanzioni ed Interessi</i>	
Art. 28	<i>Ravvedimento</i>	
	TITOLO VI-CONTENZIOSO	
Art. 29	<i>Riscossione Coattiva</i>	
Art. 30	<i>Contenzioso</i>	
Art. 31	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	
	TITOLO VII- DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 32	<i>Incentivi al personale</i>	
Art. 33	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art. 34	<i>Norma di rinvio</i>	
Art. 35	<i>Applicabilità e inapplicabilità</i>	

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conformemente alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 199, n.158 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al D.Lgs 3 settembre 2020 n.16.
2. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento secondo normativa vigente.
3. Il servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire : l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei RU; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffa e rapporto con gli utenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ai sensi dell'art. 1 comma 642 legge 147/2013 di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D. Lgs 152/2006.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 3

SOGGETTI PASSIVI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 642, della legge 147/2013 sono soggetti passivi coloro che integrando il presupposto di cui all'art. 2 occupano e detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali le aree stesse.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 643, della legge 147/2013 in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione,

superficie. In caso di detenzione pluriennale – legata, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato – il soggetto passivo è il detentore per tutta la durata del rapporto.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, ai sensi dell'art. 1 comma 644, della Legge 147/2013, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e le relative pertinenze, mentre per utenze domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 4

DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, modificato dal D.Lgs n. 116 del 2020, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Si definiscono "Rifiuti Urbani" ai sensi dell'art. 183 comma 1, come modificato dall'art 183 comma 1, lettera b-ter del D.Lgs n. 116/2020
 - a) I rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici,
 - c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e) I rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) I rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui ai punti c, d, e del presente comma.
5. Ai sensi del D. Lgs n. 116/2020 art. 198 2-bis, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata da soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Si deve altresì specificare che anche nel caso in cui il produttore eserciti la facoltà di avviare al recupero i rifiuti urbani, la parte fissa della Tari resta comunque dovuta. Si definiscono "Rifiuti Speciali" ai sensi dell'art. 184, comma 3 modificato dal D.Lgs n. 116/2020:
- a) i rifiuti da attività agricole, agro-industriali della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c. civile e della pesca;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 4;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 4;
 - e) i rifiuti da attività commerciali; se diversi da quelli di cui al comma 4
 - f) i rifiuti da attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 4;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
 - i) I veicoli fuori uso
6. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato 'C' provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che il rapporto tra la produzione dei rifiuti della specifica utenza e la superficie della stessa sia inferiore al limite riportato nell'Allegato C.

ART. 5

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in costruzione, di qualsiasi genere, stabilmente infissi al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno a

prescindere dalla loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D. Lgs 152/2006, insistenti nel territorio del Comune.

2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati considerando tali quelli a destinazione abitativa, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
3. Sono altresì soggette a tassazione tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali tassabili.

ART. 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 641 Legge 147/2013 non sono soggetti alla tassa i locali e le aree insuscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs 152/2006 per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:

Utenze domestiche

- *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;*
- *sottotetti non abitabili accessibili mediante scale fisse, limitatamente alla parte di locale con altezza inferiore a mt 1,50.*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
- *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
- *Le superfici non chiuse con strutture fisse, quali terrazzi, balconi, porticati, verande ad eccezione delle superfici operative delle utenze non domestiche;*
- *Le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;*

Utenze non domestiche

- *locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne*

dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti (contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione)

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;*
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva riservata, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;*
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;*
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;*
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, come ad esempio, parcheggi gratuiti, aree destinate a verde, giardini, lastrici solari, corti, balconi, porticati non chiusi e chiudibili con strutture fisse;*

2. Ai fini della mancata applicazione del tributo sui locali e aree ai commi precedenti, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione iniziale o variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla detassazione, gli elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegare idonea documentazione tale da permettere all'ufficio la verifica di quanto dichiarato.

ART. 7

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La base imponibile della tassa è data:
 - a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;

b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.

La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt. (o diversa fissata dal regolamento edilizio comunale), delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tares o della Tarsu.
3. Secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 649 della legge 147/2013 nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (es. contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione).
4. Per le utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 1 commi 649 e 682 della legge 147/2013, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani il Comune può richiedere di presentare idonea documentazione che individui concretamente la superficie esclusa dal tributo. La mancata presentazione della documentazione nei termini prescritti comporta che la superficie in precedenza escluse siano riprese a tassazione e decorrere dal 1° gennaio dell'anno precedente.
5. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili, nella determinazione della superficie tassabile, oltre alle aree produttive in via esclusiva di rifiuto speciale, non si tiene conto dei magazzini funzionalmente e esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo i magazzini impiegati solo per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti da tale processo. Restano quindi soggetti a tassazione, quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

6. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione
7. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

TITOLO II - TARIFFA

ART. 8

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa Tari è approvata da Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/06, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. Per il ripristino degli equilibri di bilancio si applica la deroga prevista dall'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2009, n. 296 e le tariffe possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del decreto legislativo 20 agosto 2000, n. 267.
2. La delibera tariffaria deve essere inviata, in formato elettronico, al ministero economia e finanza, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre, affinché avvenga la pubblicazione entro il 28 ottobre. Tale pubblicazione ha efficacia costitutiva.
3. Sulla base dell'articolo 1 comma 651 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, il Comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 9

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

UTENZE DOMESTICHE-NON DOMESTICHE

1. Il Comune ripartisce tra le categorie di UTENZA DOMESTICA E NON DOMESTICA l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali.
La quota dei costi da ripartire sulle utenze non domestiche dovrà tenere conto, per ciascuna categoria, del principio di sostenibilità economica della tariffa.
La tariffa si compone di:

- Una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti,
 - Una quota variabile rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio.
2. Le percentuali di attribuzione vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.
 3. La determinazione dell'importo tariffario per le varie fasce di utenza terrà conto dell'accordo di programma quadro tra C.O.N.A.I. e A.N.C.I. finalizzato a garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e Pubblica Amministrazione, nel quale si stabilirà:
 - Entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio da versare ai Comuni determinati secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione del servizio medesimo nonché in base alla stessa tariffa;
 - Gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;
 - Le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e recupero.

ART. 10

COEFFICIENTI PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA

1. La Società d'Ambito determina i parametri (Ka, Kb, Kc, Kd) per l'applicazione della tariffa. La Società d'Ambito, può annualmente aggiornare i suddetti parametri ovvero i coefficienti e gli indici di produttività delle utenze domestiche e non domestiche, sulla base o di segnalazioni fornite dall'Ente gestore, o in base a cambiamenti anagrafici e socio economici, i cui risultati verranno documentati con relazione allegata da comunicarsi contestualmente al piano finanziario.
2. I locali e le aree relative alla utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per mq, legata al numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.
3. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
4. I coefficienti Ka e Kc per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche e non domestiche ed i coefficienti Kb e Kd per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche e non domestiche, adottati nel contesto territoriale ATO, sono modulati sulla

base di quanto disposto dalla normativa. In relazione al contesto territoriale ed a misure statistiche effettuate, per talune attività i coefficienti potranno assumere valori fuori dai range previsti.

5. I locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità dei rifiuti prodotti espressa in Kg/m²*anno. Alle attività economiche non esplicitamente indicate nelle categorie tariffarie previste dal DPR 158/99, sarà attribuito il coefficiente delle attività che più si avvicina per analogia.

ART. 11

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO

1. La tariffa deve garantire la copertura integrale di tutti i costi efficienti relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base al nuovo metodo tariffario definito dalla deliberazione dell'autorità di
2. Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, pari al contributo MIUR, così come previsto dalla determinazione ARERA n°2/DRIF/2020 al netto del tributo provinciale.
3. Nella determinazione dei costi di cui al comma 1 sono state considerate anche le risultanze dei fabbisogni standard.
4. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, sulla base del piano economico finanziario da adottare mediante delibera consiliare, entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La tariffa a regime deve rispettare i coefficienti di cui al punto 1 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, eventualmente modificati a seguito di analisi specifiche territoriali o da specifici studi di settore

ART. 12

PIANO FINANZIARIO

1. Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto stabilito dal nuovo metodo tariffario introdotto dalla deliberazione Arera n. 443/2019 e lo trasmette al Comune per la validazione/approvazione. Successivamente, il piano finanziario viene trasmesso all'Arera per la definitiva approvazione, mentre il comune procede con l'approvazione delle tariffe. In caso di inerzia da parte del gestore o dell'ente territorialmente competente, si applica quanto previsto dall'art. 7 della deliberazione Arera n. 443/2019.
2. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell'art. 8 del D.P.R. 158/99,

ART. 13

UTENZE DOMESTICHE – CATEGORIE ED OCCUPANTI

1. Le UTENZE DOMESTICHE vengono suddivise in base alle categorie di cui all'Allegato A.
2. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è determinata moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie, imputabile alle utenze domestiche, per gli appositi coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti, differenziati tenendo conto della numerosità dei componenti dell'abitazione
3. Per le UTENZE DOMESTICHE condotte/possedute da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune dal primo gennaio di ogni anno, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
5. La commisurazione della tariffa per le abitazioni di soggetti non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, è effettuata in base ai seguenti parametri:
 - 1 (UNO) per superfici inferiori o uguali a 35 mq
 - 2 (DUE) occupanti per superficie da 36 a 70 metri quadrati;
 - 3 (TRE) occupanti per superficie da 71 e 105 metri quadrati;
 - 4 (QUATTRO) occupanti per superficie da 106 e 140 metri quadrati;
 - 5 (CINQUE) occupanti per superficie da 141 e 175 metri quadrati;
 - 6 (SEI) occupanti per superficie oltre 176 metri quadrati.
6. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di Residenza.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito di cat. C2-C6-C7, si considerano utenze domestiche condotte dal medesimo proprietario e/o affittuario, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio per un massimo di 6 persone che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

9. Per le famiglie residenti in comune, in sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate ante 1.1.2014 non riportano il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia.
10. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, verrà desunta dai registri anagrafici per le utenze residenti oppure va dichiarata al Comune con apposita denuncia da presentare entro 30 giorni dall'evento.
11. Eventuali variazioni del nucleo familiare domestico in corso d'anno condurranno ad un ricalcolo dell'importo dovuto a far data dalla intervenuta variazione registrata di seguito alla denuncia o dall'acquisizione dai registri anagrafici per i nuclei residenti. Le variazioni intervenute verranno riportate quale conguaglio nella successiva tariffazione.

ART. 14

UTENZE NON DOMESTICHE – CATEGORIE

1. Le utenze non domestiche si dividono in base alle categorie di cui all'Allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. In caso di utenze non domestiche che comprendono diverse attività non utilizzabili singolarmente, il Comune, dopo le opportune verifiche, applica la tariffa prevalente identificandone l'attività principale.
6. Nel caso in cui un'utenza disponga di più unità immobiliari distinte catastalmente e con numero civico diverso e non comunicanti tra loro, il Comune può prevedere l'applicazione di differenti categorie.
7. Qualora l'utente non domestico dimostri il mancato utilizzo dell'immobile è comunque tenuto al pagamento del 50% della tariffa in base all'Allegato B, finché non sarà modificata la destinazione d'uso dell'immobile.

Alle unità immobiliari domestiche in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente

ART. 15

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro 30 giorni.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART. 16

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

ART. 17

RIDUZIONI SERVIZIO LIMITATO

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani ed assimilati di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D. lgs 152/2006. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita o di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura massima comprensiva di ogni altra riduzione del:
 - a) *60% se la distanza dell'utenza dall'eco punto sito in via Catania è superiore o pari a 401 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) è inferiore a 4000 metri lineari;*

b) 70% se la distanza dell'utenza dall'eco punto sito in via Catania è superiore o pari a 4001 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).

2. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione di apposita istanza di richiesta comprensiva dei riferimenti catastali e/o coordinate GPS dell'immobile per il quale si richiede la riduzione.

ART. 18

RIDUZIONE A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE CHE ESCONO DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani secondo quanto disposto dall'art. 198, comma 2-bis, del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine devono produrre una attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi che dimostri l'avvio di tutti i rifiuti al recupero. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D. Lgs 30 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria relativa alla quota variabile del tributo. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per un periodo di almeno 5 anni. È fatta salva la possibilità di richiedere la fruizione del pubblico servizio anche prima della scadenza di tale termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
3. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, entro il termine del 30 Giugno di ogni anno tali utenze devono comprovare al Comune l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La quota variabile rimane dovuta se non viene effettuata la comunicazione ovvero se la documentazione alla stessa allegata non è idonea a comprovare quanto richiesto. In caso di nuove aperture o di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro 60 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali/aree. In tal caso la decorrenza della fuoriuscita sarà immediata. Nella comunicazione devono essere riportati i dati relativi al soggetto incaricato dell'avvio al recupero, le tipologie, distinte per codice EER, e la quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte. Alla comunicazione va allegata copia dell'accordo contrattuale in essere.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.

ART. 19

RIDUZIONI ED ESENZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) Abitazioni occupate da soggetti che abbiano la dimora per più di 6 mesi all'anno sul territorio italiano o all'estero con contratto di lavoro e di locazione riduzione del 40%
 - b) abitazioni occupate da soggetti non pensionati che risiedano all'estero ed iscritti al registro AIRE riduzione del 40% ;
 - c) abitazioni con unico occupante pensionato vedovo o legalmente separato non convivente riduzione del 40%
 - d) A partire dall'1.1.2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani all'estero (AIRE), già in pensione nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, verrà applicata una riduzione del 66,66% giusto art.9/bis comma 2 della Legge 80/2014.
 - e) A decorrere dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 1 comma 48 Legge 30 dicembre 2020 n. 178 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la Tari verrà ridotta del 66%.
 - f) Abitazione tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso discontinuo: riduzione del 40%.
2. Ai sensi dell'Art. 16 della Legge n.222/85 sono esenti i locali destinati all'esercizio pubblico delle funzioni di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato presentata improrogabilmente entro 31 Marzo dell'anno d'imposta e comunque entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio Comunale con decorrenza dall'anno stesso, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 20

ALTRE AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- a)** abitazione con unico occupante di età ultra sessantenne non pensionato con ISEE inferiore ad €.7.500,00 riduzione del 40%
 - b)** Nuclei familiari con numero 4 (quattro) figli minori a carico, agevolazione del 10%
 - c)** l'utente che ha avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, verrà applicata una riduzione del 20%. Tale agevolazione è subordinata ad apposita istanza attestante l'avvio del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante la proprietà dell'apposito contenitore (una compostiera per singola utenza) e relativa attestazione dell'utilizzo effettivo.
 - d)** Ai nuclei familiari con componenti portatori di handicap ai sensi della legge 104, art.3, comma 3,verrà applicata una agevolazione del 10% dell'intera tariffa sull'abitazione principale.
 - e)** Una riduzione del 20% con un importo massimo fino a €. 200,00 (duecento euro), per l'adozione di uno o più cani che sono in custodia nel canile da almeno tre anni. Una riduzione del 20% con importo massimo fino a €. 200,00 (duecento euro) per l'adozione di un o più cani randagi, previa microchippatura e successivi monitoraggi dall'adozione.
1. le agevolazioni previste nel presente articolo si concedono esclusivamente ai soggetti in regola con i pagamenti e presentate improrogabilmente entro 31 Marzo dell'anno d'imposta e comunque entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio Comunale.
 2. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni la loro somma non dovrà superare il 60%.
 3. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa (non superiore al 7% del costo complessivo del servizio) e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dalla TARI derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

ART. 21

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero o mensile
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 30%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (*o del relativo canone*) e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 22

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale del 5% salvo diversa deliberazione adottata dalla Provincia/città metropolitana.

TITOLO IV– DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 23

DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 5. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o

direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. (Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti).
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e moduli di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- c. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- d. Il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione...)
- e. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- f. Numero degli occupanti;
- g. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- h. Data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- i. In caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- j. Il nominativo del precedente occupante, in caso di occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione; nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile;
- k. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta.

- 6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di 30 giorni successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro 30 giorni dal decesso.
- 8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES) eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 24

RISCOSSIONE

- 1. La Tari è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. 241/1997 (F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (RID, MAV, sportelli ATM, PagoPA) e presso l'ufficio tari tramite P.O.S).
- 2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento con allegati i modelli di pagamento preventivamente compilati. L'avviso di pagamento contiene tutte le informazioni richieste dalla deliberazione ARERA n.449/2019.

3. Il versamento deve essere effettuato in n. 4 rate annuali con scadenze determinate dalla Giunta Municipale.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 23 è inferiore ad €. 12,00 (dodici euro).
6. Le modifiche riguardanti le caratteristiche dell'utenza che comportano variazioni in corso d'anno del tributo potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo, anche mediante conguaglio compensativo.
7. L'utente è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati negli inviti al pagamento, le eventuali inesattezze dovranno essere comunicate entro la scadenza di 30 giorni dall'emissione del documento.
8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto con gli avvisi di pagamento, il comune provvede alla notifica secondo i canali consentiti dalla legge (es. messo comunale, raccomandata A/R, PEC) di un avviso di accertamento per omesso/parziale versamento, contenente l'importo non versato, la sanzione prevista dal comma 695 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, gli interessi calcolati ai sensi dell'art. 26 del presente regolamento e le spese di notifica.

ART. 25

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

TITOLO V – ACCERTAMENTO

ART. 26

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. Richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private ed ogni altra documentazione atta ad accertare la data di utilizzo del servizio;
 - b. Richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;

- c. Richiedere notizie, relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali e delle aree;
- d. Invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
- e. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- f. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- g. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
- h. Dell'esito delle verifiche effettuate è dato avviso agli interessati che si intende accettato qualora entro 30 (trenta) giorni non pervengono rilievi al Comune. Nel caso che il contribuente riscontrasse elementi di discordanza può nello stesso termine, fornire le precisazione del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica dell'avviso inviato.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
- utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

2. Per le finalità del presente articolo, gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.
4. L'avviso dovrà contenere anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso nonché gli altri elementi previsti dal comma 792 lettera a) dell'art. 1 della legge n. 160/2019, in tema di accertamento esecutivo
5. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene con le modalità in esso indicate.
7. Gli accertamenti divenuti esecutivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta esecutività.

ART. 27

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di €.50,00 (cinquanta euro).
3. Le sanzioni di cui al comma precedente sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. L'irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione seguendo le disposizioni recate dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472.

5. Fuori dei casi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una frazione nel termine previsto

ART. 28

RAVVEDIMENTO

1. Per chi, per vari motivi, non ha potuto pagare le rate della Tari entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare al tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del ravvedimento operoso così come disciplinato dall'art. 13 del DLgs n. 471/1997 aggiornato, le cui sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo. Ci sono quattro tipologie di ravvedimento (il "Ravvedimento Medio" è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015) di cui le prime tre, modificate nell'entità della sanzione dal D.Lgs 158/2015.
 - a) **Ravvedimento Sprint:** prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero (in precedenza era 0,2%) del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
 - b) **Ravvedimento Breve:** applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% (in precedenza era 3%) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
 - c) **Ravvedimento Medio:** è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% (in precedenza era 3,33% - sanzione minima ridotta ad 1/9) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015).
 - d) **Ravvedimento Lungo:** è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale. Con il decreto legge n. 124/2019 (decreto fiscale 2020) viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza. Quindi è possibile effettuare versamenti per imposte dopo un anno (e fino a due) con sanzione al 4,29% (1/7 della sanzione) e dopo due anni con sanzione del 5% (1/6 della sanzione).
2. Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell'imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune.
3. Il Ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non sia iniziata l'attività amministrativa di accertamento.

TITOLO VI-CONTENZIOSO

ART. 29

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza di adempimenti dell'avviso di cui al precedente articolo 28, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti, in particolare da quanto previsto dalla legge n. 160/2019 art. 1 commi 792 e seguenti.
2. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. In caso di riscossione coattiva affidata a terzi, l'introito dovrà avvenire su conti intestati al comune, escludendo la possibilità di incasso da parte di privati esterni all'Amministrazione.
3. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad €. 30,00 (trenta euro) con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 30

CONTENZIOSO

1. Il ricorso può essere proposto secondo le disposizioni di cui al D.Lgs 546/92, contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso e qualunque altro atto impositivo.
2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.
3. Per le controversie di valore non superiore a €. 50.000,00 (cinquanta/mila), si applica l'art. 17-bis del D. Lgs 546/92 (mediazione).

ART. 31

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso o la compensazione delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento.
2. Il Comune provvederà al rimborso o alla compensazione entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori a €.30,00 (trenta/00).

TITOLO VII-DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32

INCENTIVI AL PERSONALE

1. Il maggior gettito tari, derivante dall'attività di accertamento e riscossione, nella percentuale del 5% e comunque non superiore a €. 20.000,00 è utilizzato, limitatamente all'anno di riferimento e ad approvazione del rendiconto, per le finalità previste dal comma 1091 della legge 30.12.2018 n. 145 (finanziaria 2019) di cui 75% comprensivo di oneri riflessi e IRAP per incentivi al personale e 25% per risorse strumentali per gli uffici preposti.
2. Sarà invece demandato alla contrattazione decentrata la suddivisione delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente che abbia partecipato al raggiungimento degli obiettivi del settore entrate.

ART. 33

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e del D.Lgs 101/2018.

ART. 34

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla Tari contenute nell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e integrazioni ,al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021.

ART. 35

APPLICABILITA' E INAPPLICABILITA'

1. La tari è dovuta se l'immobile è suscettibile di produrre rifiuti. Quindi, sono soggetti gli immobili non utilizzati, anche se non allacciati alle reti idriche, elettriche o se privi di mobili.
2. In caso di condizioni che fanno venir meno le condizioni di agevolazione, il contribuente è tenuto a denunciare tempestivamente la variazioni entro trenta giorni dall'evento, all'Ufficio Tributi del Comune; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dalla normativa.
3. Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che implicano la riduzione. In caso di inesistenza delle stesse verrà immediatamente adeguata la tariffa e l'utenza dovrà corrispondere gli importi mancanti relativi alla riduzione.
4. Sono esclusi dalla tassazione gli immobili inagibili, inabitabili o diroccati dichiarati ai fini dell'agevolazione IMU, in questo caso il contribuente può, come previsto dalla normativa, attestare le suddette condizioni, allegando alla dichiarazione, apposita relazione tecnica redatta

da un tecnico abilitato. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione esso avrà effetto dalla presentazione della dichiarazione. Nell'ipotesi contraria, l'ufficio provvederà ad emettere apposito provvedimento di diniego con effetto del mancato riconoscimento del diritto all'agevolazione e conseguente congruaggio fiscale.

ALLEGATO A

Comune di RAMACCA "Allegato "A"
TARIFFA
TARI UTENZA DOMESTICA

Numero Componenti	Quota variabile euro/anno	Quota fissa euro/mq anno	Superficie mq	TARI 2021 euro/anno
Esempio 1				
D01. Abitazioni 1 componente familiare	91,56467	0,34884	50	109,00669
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	116,53685	0,40483	70	144,87475
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	134,84979	0,43928	80	169,99222
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	146,50347	0,46943	90	188,75191
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	168,97844	0,47373	100	216,35182
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	198,11265	0,45651	110	248,32843
Esempio 2				
D01. Abitazioni 1 componente familiare	91,56467	0,34884	60	112,49509
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	116,53685	0,40483	80	148,92302
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	134,84979	0,43928	90	174,38502
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	146,50347	0,46943	100	193,44618
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	168,97844	0,47373	110	221,08915
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	198,11265	0,45651	120	252,89350
Esempio 3				
D01. Abitazioni 1 componente familiare	91,56467	0,34884	70	115,98349
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	116,53685	0,40483	90	152,97129
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	134,84979	0,43928	100	178,77783
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	146,50347	0,46943	110	198,14045
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	168,97844	0,47373	120	225,82649
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	198,11265	0,45651	130	257,45857
RAFFRONTI SUPERFICI MEDIE				
D01. Abitazioni 1 componente familiare	91,56467	0,34884	91,6	123,50819
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	116,53685	0,40483	92,4	153,96079
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	134,84979	0,43928	96,8	177,37589
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	146,50347	0,46943	111,5	198,86222
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	168,97844	0,47373	108,8	220,51761
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	198,11265	0,45651	164,8	273,35956

COEFFICIENTI UTILIZZATI PER UTENZA DOMESTICA				TARI 2021 Legge 147/2013 Comma 651		
componenti	Ka scelti	Kb scelti	% variaz min/max Kb	Kb min	Kb max	Kb medi
D01. Abitazioni 1 componente familiare	0,81	1,10	10,00%	0,60	1,00	0,80
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	0,94	1,40	0,00%	1,40	1,80	1,60
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	1,02	1,62	-10,00%	1,80	2,30	2,05
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	1,09	1,76	-20,00%	2,20	3,00	2,60
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	1,10	2,03	-30,00%	2,90	3,60	3,25
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	1,06	2,38	-30,00%	3,40	4,10	3,75

ALLEGATO B

COMUNE DI RAMACCA ALLEGATO "B" TARIFFA

TARI UTENZA NON DOMESTICA

categorie tariffa	Parte fissa euro/mq anno	Parte variabile euro/mq anno	TARI 2021 euro/mq anno
N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,22474	1,07231	1,29704
N02. Cinematografi, teatri	0,34097	1,60440	1,94537
N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	0,34696	1,65079	1,99775
N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,53295	2,53220	3,06515
N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus	0,09384	0,44614	0,53997
N06. Autosaloni, esposizioni	0,09294	0,44461	0,53756
N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione	1,03773	4,91851	5,95624
N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni	0,33513	1,58730	1,92243
N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	0,54436	2,57890	3,12326
N10. Ospedali	0,51164	2,41657	2,92821
N11. Agenzie, uffici e laboratori analisi	0,40216	1,89488	2,29704
N12. Banche, istituti di credito e studi professionali	0,62295	2,93333	3,55628
N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	0,59404	2,79365	3,38769
N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	0,85952	4,06625	4,92577
N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso	0,57406	2,70899	3,28305
N16. Banchi di mercato beni durevoli	0,78135	3,68933	4,47068
N17. Barbiere, estetista, parrucchiere	0,67027	3,16853	3,83880
N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	0,64514	3,03345	3,67859
N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	0,70370	3,31202	4,01572
N20. Attività industriali con capannoni di produzione	0,69182	3,25925	3,95107
N21. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,66259	3,13529	3,79788
N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione	1,01881	4,81413	5,83293
N23. Birrerie, hamburgerie, mense	0,93837	4,42468	5,36306
N24. Bar, caffè, pasticceria	0,94205	4,44444	5,38649
N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	0,89369	4,22151	5,11520
N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti	0,89592	4,23590	5,13182
N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	1,16180	5,49276	6,65455
N28. Ipermercati di generi misti	0,97859	4,61848	5,59706
N29. Banchi di mercato generi alimentari	0,96860	4,57848	5,54708
N30. Discoteche, night club, sale scommesse	0,98400	4,64592	5,62992
N31. Bed & Breakfast	0,45473	2,37037	2,82510

Comune di RAMACCA
TARI ANNO 2021 - art. 1 L. 147/2013 - Simulazione TARI Comma 651 2021_Finale

Tabella 11. - COEFFICIENTI UTENZA NON DOMESTICA

Comune di RAMACCA Simulazione TARI Comma 651 2021_Finale COEFFICIENTI UTILIZZATI PER UTENZA NON DOMESTICA					TARI 2021 Legge 147/2013 Comma 651					
categorie tariffa	Kc scelti	% variaz min/max Kc	Kd scelti	% variaz min/max Kd	Kc min	Kc max	Kc medio	Kd min	Kd max	Kd medio
N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	-5,00%	3,80	-5,00%	0,45	0,63	0,54	4,00	5,50	4,75
N02. Cinematografi, teatri	0,65	38,00%	5,69	38,00%	0,33	0,47	0,40	2,90	4,12	3,51
N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	0,66	50,00%	5,85	50,00%	0,36	0,44	0,40	3,20	3,90	3,55
N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,01	37,00%	8,97	37,00%	0,63	0,74	0,69	5,53	6,55	6,04
N05. Stabilmienti balneari, stazioni ferroviarie e autobus	0,18	-49,00%	1,58	-49,00%	0,35	0,59	0,47	3,10	5,20	4,15
N06. Autosaloni, esposizioni	0,18	-48,00%	1,58	-48,00%	0,34	0,57	0,46	3,03	5,04	4,04
N07. Alberghi con ristorante, Agriturismo con ristorazione	1,97	40,00%	17,43	40,00%	1,01	1,41	1,21	8,92	12,45	10,69
N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismo senza ristorazione, Pensioni	0,64	-25,00%	5,63	-25,00%	0,85	1,08	0,97	7,50	9,50	8,50
N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	1,04	-5,00%	9,14	-5,00%	0,90	1,09	1,00	7,90	9,62	8,76
N10. Ospedali	0,97	-15,00%	8,56	-15,00%	0,86	1,43	1,15	7,55	12,60	10,08
N11. Agenzie, uffici e laboratori analisi	0,77	-15,00%	6,72	-15,00%	0,90	1,17	1,04	7,90	10,30	9,10
N12. Banche, istituti di credito e studi professionali	1,19	50,00%	10,40	50,00%	0,48	0,79	0,64	4,20	6,93	5,57
N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	1,13	0,00%	9,90	0,00%	0,85	1,13	0,99	7,50	9,90	8,70
N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	1,64	9,00%	14,41	9,00%	1,01	1,50	1,26	8,88	13,22	11,05
N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatella, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso	1,09	20,00%	9,60	20,00%	0,56	0,91	0,74	4,90	8,00	6,45
N16. Banchi di mercato beni durevoli	1,49	-11,00%	13,07	-11,00%	1,19	1,67	1,43	10,45	14,69	12,57
N17. Barbieri, estetista, parrucchiere	1,28	-15,00%	11,23	-15,00%	1,19	1,50	1,35	10,45	13,21	11,83
N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	1,23	18,00%	10,75	18,00%	0,77	1,04	0,91	6,80	9,11	7,96
N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	1,34	-3,00%	11,74	-3,00%	0,91	1,38	1,15	8,02	12,10	10,06
N20. Attività industriali con capannoni di produzione	1,32	40,00%	11,55	40,00%	0,33	0,94	0,64	2,90	8,25	5,58
N21. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,26	37,00%	11,11	37,00%	0,45	0,92	0,69	4,00	8,11	6,06
N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismo solo ristorazione	1,94	-43,00%	17,06	-43,00%	3,40	10,28	6,84	29,93	90,50	60,22
N23. Birrerie, hamburgerie, mense	1,79	-30,00%	15,68	-30,00%	2,55	6,33	4,44	22,40	55,70	39,05
N24. Bar, caffè, pasticceria	1,79	-30,00%	15,75	-30,00%	2,56	7,36	4,96	22,50	64,76	43,63
N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	1,70	-15,00%	14,96	-15,00%	1,56	2,44	2,00	13,70	21,50	17,60
N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti	1,70	-15,00%	15,01	-15,00%	1,56	2,45	2,01	13,77	21,55	17,66
N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	2,21	-50,00%	19,47	-50,00%	4,42	11,24	7,83	38,93	98,90	68,92
N28. Ipermercati di generi misti	1,86	-15,00%	16,37	-15,00%	1,65	2,73	2,19	14,53	23,98	19,26
N29. Banchi di mercato generi alimentari	1,84	-45,00%	16,23	-45,00%	3,35	8,24	5,80	29,50	72,55	51,03
N30. Discoteche, night club, sale scommesse	1,87	-2,00%	16,46	-2,00%	0,77	1,91	1,34	6,80	16,80	11,80
N31. Bed & Breakfast	0,87	0,00%	8,40	0,00%	0,75	0,98	0,87	7,40	9,40	8,40

Allegato C - CRITERI PER ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Criteri qualitativi

Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con il Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui all'elenco di seguito indicato:

Codice CER	Descrizione
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01	<i>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura</i>
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 10	rifiuti metallici
02 03	<i>Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, the e tabacco; della produzione di conserve alimentari, della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</i>
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05	<i>Rifiuti dell'industria lattiero-casearia</i>
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06	<i>Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</i>
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07	<i>Rifiuti della produzione delle bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, the e cacao)</i>
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI E MOBILI
03 01	<i>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</i>
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 01 01 04
03 03	<i>Rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone</i>
03 03 01	Scarti di corteccia e legno
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE

04 01	<i>Rifiuti dell'industria della lavorazione di pelle e pellicce</i>
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 02	<i>Rifiuti dell'industria tessile</i>
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 02	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastica, gomme sintetiche e fibre artificiali</i>
07 02 13	Rifiuti plastici
07 05	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici</i>
07 05 14	Rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA
08 03	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</i>
08 03 18	Toner per stampa esaurito, non contenenti sostanze pericolose
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01	<i>Rifiuti dell'industria fotografica</i>
09 01 07	Carta e pellicole per fotografie contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	Carta e pellicole per fotografie non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 12	macchine fotografiche monouso, non contenenti batterie al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio.
10	RIFIUTI DELLA FABBRICAZIONE DEL VETRO E DI PRODOTTI DI VETRO
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	<i>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</i>
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici

15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, (FATTA ESCLUSIONE PER I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO SECONDARI E TERZIARI PER I QUALI NON SIA STATO ISTITUITO DAL SERVIZIO PUBBLICO APPOSITO SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA) ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01	<i>Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</i>
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
15 02	<i>Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi</i>
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO.
16 01	<i>Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto, manutenzione di veicoli (tranne 13,14,16 06 e 16 08)</i>
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 02	<i>Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</i>
16 02 14	apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi
16 02 16	componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 03	<i>Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</i>
16 03 04	rifiuti inorganici, non contenenti sostanze pericolose
16 03 06	rifiuti organici, non contenenti sostanze pericolose
16 06	<i>Batterie ed accumulatori</i>
16 06 04	batterie alcaline non contenenti mercurio

16 06 05	altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
17 02	<i>Legno, vetro e plastica</i>
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 04	<i>Metalli (incluse le loro leghe)</i>
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
18	RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA' DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)
18 01	<i>Rifiuti dei reparti maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani</i>
18 01 01	Oggetti da taglio, inutilizzati
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) di cui al D.P.R. 254/03
18 01 09	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze
18 02	<i>Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali</i>
18 02 01	Oggetti da taglio, inutilizzati
18 02 03	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03
18 02 08	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze
19	RIFIUTI DAL TRATTAMENTO AEROBICO DI RIFIUTI SOLIDI
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata

20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01	<i>Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)</i>
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Oli e grassi commestibili
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 34	batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
20 01 38	Legno diverso di quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo
20 01 99	Altre frazioni non specificate altrimenti
20 02	<i>Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</i>
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
20 03	<i>Altri rifiuti urbani</i>
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti di mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 07	rifiuti ingombranti
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti

Criteri quantitativi

Sono quantitativamente assimilate ai rifiuti urbani le quantità annue di rifiuti speciali non pericolosi prodotte dalle utenze non domestiche e provenienti da locali e aree adibite ad usi diversi da quelli di civile abitazione sottoposti a tassazione che non eccedano del 40% il valore massimo del coefficiente massimo Kd di produzione specifica per categoria di attività di cui alla Tab. 4a di produzione (Kg/mq) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del DPR. 27/04/1999 n. 158

- “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”. Ai fini del calcolo, le quantità sono definite in rapporto ai mq di superficie in tassa (kg/mq/anno). Sono considerate non assimilabili le quantità di rifiuti prodotte eccedenti il calcolo di cui sopra. Nel caso in cui le attività si svolgano in frazioni di anno, le quantità di rifiuti assimilati non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato.

Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs.152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita una specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.